

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

(Provincia di Bologna)

N. 6 DEL 18/04/2017

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO AL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE**

(art.7 comma 3 L.R. . 21/2012, s. m. L.R. . 24/2003, s. m Dl n. 78/2010,

art. 14 comma 27, lett. i)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge

Tra

- Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione assembleare n. 14 del 29/03/2017;
- Il Comune di Castel San Pietro Terme (C.F. 00543170377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig Tinti Fausto, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 147 del 21/12/2016.;
- Il Comune di Medicina (C.F. 00421580374), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Rambaldi Onelio, il quale interviene ed

agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 107 del 22/12/2016;

PREMESSO:

- che in data 21.07.2004 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano hanno costituito il Nuovo Circondario Imolese (N.C.I.) ai sensi della L.R. n. 6/2004 ed in analogia con l'art. 32 TUEL, l'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e con la L.R. 21/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della L.R. . 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. . 9/2013;
- tutti i comuni dell'ambito ottimale hanno concordato di esercitare in

forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione al N.C.I., la funzione in oggetto ai sensi del combinato disposto dell'art.7 L.R. . 21/2012e dell'art.1 L.R. . 23/2013 ed entro il 31.12.2016;

- che i comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Fontanelice, Imola, Mordano hanno sottoscritto la convenzione per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese delle funzioni di polizia municipale e amministrativa locale con decorrenza dall'01/01/2015 e successivamente la medesima convenzione è stata sottoscritta anche dal Comune di Dozza con decorrenza 01/04/2015;

- che in attuazione del progetto di organizzazione del corpo unico di polizia municipale condiviso in data 19/04/2016 dalla Conferenza dei Sindaci, la stessa in data 6/12/2016 ha espresso parere favorevole ai documenti organizzativi del costituendo corpo unico e agli adeguamenti alla vigente convenzione ritenuti necessari ed opportuni;

- che i Comuni di Castel San Pietro e Medicina con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 21/12/2016 e 107 del 22/12/2016 hanno anch'essi deliberato il conferimento delle funzioni di polizia municipale con decorrenza 01/01/2017 al Nuovo Circondario Imolese per l'esercizio in forma associata, con approvazione del testo della convenzione già sottoscritta dai comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Fontanelice, Imola, Mordano e Dozza rivisto, e aggiornato e condiviso dalla conferenza dei sindaci;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento al N.C.I. delle funzioni di Polizia municipale (art.14 L.R. 24/2003 - Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), con istituzione del Corpo unico intercomunale di Polizia municipale del N.C.I., ai sensi della L.R. . 23/2004 così come integrata e modificata dalla L.R. . 8/2013. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale -definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. . 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

2. A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti al N.C.I.:

a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e del N.C.I., delle Ordinanze dei Sindaci e di quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;

b) controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché

l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;

c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;

e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;

f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano supporto ad interventi di protezione civile.

3. La gestione associata del Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

- la presenza sul territorio dei Comuni firmatari della presente convenzione, delle forze del Corpo unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;

4. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni del N.C.I. che hanno conferito la funzione ed in particolare con adesione al 01.01.2015 per i Comuni di Imola, Mordano, Castel Guelfo, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio ed entro il 31.12.2016 da parte degli altri Comuni compresi nell'ambito territoriale del N.C.I., stante l'individuazione specifica delle rispettive decorrenze in relazione agli atti esecutivi.

Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. n.65/1986 e la L.R. n. 24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale si intende esteso al territorio dei Comuni aderenti alla

presente Convenzione.

5. Il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti ai Corpi/Servizi di P.M. dei Comuni della Vallata del Santerno, dei comuni aderenti all'1.1.2015, del personale successivamente assunto e dei restanti Comuni entro il 31.12.2016 (come indicato al precedente comma 4).

6. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/fuzionigramma del N.C.I., fatto salvo quanto previsto dal successivo art.8 e con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

E' fatta ulteriormente salva l'articolazione del Corpo unico presso i Comuni. Tale articolazione, delineata territorialmente e connessa operativamente alle diversificate problematiche e necessità che le caratteristiche del territorio coinvolto richiedono, è altresì strumentale all'ottenimento di una graduale assunzione di autonomia e interdisciplinarietà del personale assegnato alle rispettive "sedi operative". Altresì, tale modalità organizzativa è finalizzata a migliorare il rapporto e la risposta alla cittadinanza, nonché a garantire maggiore presenza sul territorio di competenza.

7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la Legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dall'Assemblea dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento al N.C.I. delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art.8.
2. Da tale data l'N.C.I. subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi del N.C.I. e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi del N.C.I. adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale del N.C.I..

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco

esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

4. La Giunta, e l'Assemblea del N.C.I. si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 della Legge regionale 21/2012 e dello Statuto del N.C.I..

5. Il conferimento delle funzioni avviene con le modalità di cui alla presente convenzione e sia per i Comuni obbligati in modo integrale, sia per quelli esenti dall'obbligo, senza che residuano in capo agli stessi attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, ferma l'interscambiabilità degli operatori, per garantire una maggior presenza degli agenti sui territori ed una migliore erogazione del servizio in relazione all'utenza.

6. L'N.C.I. esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta sentita la Conferenza dei Sindaci del N.C.I..

Tale struttura organizzativa prevista dal precedente comma, viene resa operativa dal N.C.I. avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. L'N.C.I. utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e

quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

8. L'N.C.I. utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.

9. L'N.C.I. deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, lo stesso N.C.I. è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma al N.C.I..

10. In sede processuale la rappresentanza legale per le attività successive alla data della presente, è in capo al Presidente del N.C.I. che può delegarne l'esercizio a personale dipendente del N.C.I..

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Il N.C.I. si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs.

267/2000.

2. Il trasferimento al N.C.I. del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento al N.C.I. di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Corpo unico, transitando nella dotazione organica del N.C.I.

3. Il N.C.I. subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2 comma 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e del N.C.I. adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea del N.C.I., verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo Unico in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla L.R. . 24/2003 e

nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Corpo unico intercomunale vengono annualmente determinate nell’ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane del N.C.I.. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL entro dodici mesi dalla data di avvio della gestione.

8. In particolare la partecipazione dei Comuni non obbligati alla scadenza del 1 gennaio 2015, avviene sulla base delle decorrenze concordate tra gli stessi e l’N.C.I., stante l’obiettivo temporale di cui al comma 4 dell’art. 2 della presente convenzione.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’N.C.I.

1. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori comprese le sanzioni per violazioni al Codice della Strada effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio del N.C.I. sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati accertate comprese quelle accessorie e

conseguenziali, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo. Per quanto riguarda i Comuni della Vallata, i proventi derivanti dalle sanzioni elevate dagli Agenti di Polizia Municipale per violazioni del codice della strada o per violazioni di altre leggi o regolamenti già di spettanza dei Comuni nonché i diritti di notifica, vengono introitati dal Nuovo Circondario e sono ripartiti tra i suddetti Comuni proporzionalmente al numero degli abitanti.

2. Le spese connesse alla gestione delle sanzioni elevate sul proprio territorio sono rimborsate dai Comuni al NCI in base all'effettivo utilizzo.

3. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate al N.C.I. dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano al N.C.I. qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'N.C.I., anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'N.C.I. utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

5. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con

la presente convenzione sono a carico dei Comuni e del N.C.I.. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

6. Il riparto della spesa di funzionamento a carico dei Comuni avviene proporzionalmente alla spesa storica dei medesimi.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta del N.C.I., sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

7. Gli organi del N.C.I. possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

8. La gestione finanziaria del Corpo unico intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta del N.C.I.. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale del N.C.I. anche in termini di autorizzazione alla spesa.

9. L'N.C.I. si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di Bilancio preventivo annuale entro il termine fissato dalla

Legge per la presentazione del bilancio di previsione; in tale sede il Nuovo Circondario Imolese comunica anche il dettaglio delle spese al fine di individuare le previsioni di spesa vincolate ex art. 208 del Codice della Strada.

- il consuntivo delle spese dell'esercizio successivamente alla approvazione del rendiconto del NCI

10. Il bilancio del Corpo unico intercomunale è su base triennale alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio di previsione del servizio viene esaminato dagli enti che assumono l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta del N.C.I. avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

11. Ogni qual volta gli organi del N.C.I. rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta del N.C.I. avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

12. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza a cadenza

quadrimestrale rispettivamente entro il 30/4, 31/8 e 31/12. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento alla previsione prevista nell'ultimo bilancio approvato per l'annualità di riferimento.

13. Le parti convengono altresì che le spese per la notificazione dei provvedimenti e degli atti dei procedimenti di competenza si intendono compensate se effettuate nell'ambito dei comuni del Circondario. Rimangono a carico della gestione associata le eventuali spese di notificazione di cui chiederanno il rimborso enti non aderenti alla presente convenzione.

Art. 5 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. La struttura associata assume la denominazione di “Corpo Unico Intercomunale di Polizia del Nuovo Circondario Imolese”

2. La sede del Corpo Unico Intercomunale è individuata dalla Giunta sentita la Conferenza dei Sindaci dell' N.C.I..

E' prevista una sede centrale per l'allocazione della centrale radio operativa e dei servizi generali e, per una miglior dislocazione dei servizi sul territorio, un presidio di Vallata per l'area montana e presidi negli altri comuni aderenti.

3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta del N.C.I., sentita la Conferenza dei Sindaci, anche in relazione alle opportunità

logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'N.C.I. all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento al N.C.I. in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta del N.C.I. e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e del N.C.I., può essere trasferita al N.C.I., a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta del N.C.I., previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione al N.C.I. per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'N.C.I. potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'N.C.I. utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta del N.C.I. e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico del N.C.I..

7. L'N.C.I. può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio di previsione del N.C.I., su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri del N.C.I. o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà

dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, al N.C.I..

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta del N.C.I., potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'N.C.I., ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni al N.C.I., è a carico del N.C.I.. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso al N.C.I., è a carico del N.C.I..

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso al N.C.I.. I beni acquistati dal Corpo unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà al N.C.I.. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Corpo unico prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

ART. 7 - ARMAMENTO

1. Il personale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio

armato ai sensi dell'art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dal N.C.I..

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1.1.2015 ed ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto del N.C.I. dei Comuni.

2. Al fine di consentire sia l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo delle amministrazioni firmatarie la presente convenzione ed assicurare il costante monitoraggio sulla qualità, sull'efficienza e sulla economicità dei servizi erogati, sono previsti nei primi due anni di attuazione della presente convenzione, con cadenza trimestrale e successivamente con cadenza semestrale, tavoli di incontro e verifica politica. Ai predetti incontri potranno, di volta in volta, essere invitati anche i tecnici del servizio e o della funzione conferita. Ogni amministrazione firmataria sarà titolata a richiedere, al di là dei termini indicati, l'apertura di un tavolo di confronto sia politico che tecnico per quelle situazioni che necessitassero di particolari forme di confronto politico e o analisi tecnico giuridico.

3. Al fine di garantire l'ottimizzazione sia dei processi decisionali che dei procedimenti relativi alle funzioni e o servizi conferiti i dirigenti individuati quali responsabili dei servizi e o funzioni proporranno alle amministrazioni dei comuni convenzionati, entro e non oltre il 30.06.2015, i regolamenti di organizzazione e relativa carta del servizio e o dei servizi relativi alla funzione conferita. I predetti regolamenti andranno approvati dall'assemblea dei sindaci entro il 30.09.2015. Il dirigente della funzione e o del servizio in convenzione trasmetterà ai sindaci degli enti un report, con cadenza almeno semestrale.

4. A seguito delle verifiche operate e delle decisioni politiche e tecniche assunte, saranno adottate, previa comunicazione agli enti firmatari 30 giorni prima, le opportune modifiche ed integrazioni sia al presente atto che alle modalità gestionali relative alla funzione e o servizio che si renderanno necessarie.

5. A seguito dell'entrata di altri Comuni del N.C.I. nella gestione, dovranno essere verificate le condizioni definite dalla presente e potranno essere adottate modifiche alla convenzione stessa ed ai regolamenti relativi.

ART. 9 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

DEL CORPO UNICO

1. Ai sensi dello Statuto, l'N.C.I. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso

relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di Legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo unico è la Giunta del N.C.I., che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Nell'ambito delle specifiche competenze i Sindaci sui propri territori ed il Presidente del N.C.I. sono le autorità alle quali il Comandante del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

4. L'N.C.I. s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dalla Giunta del N.C.I. relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo l'Assemblea del N.C.I. trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta del N.C.I., e di concerto con il Comandante del Corpo.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando

all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione sono possibili una o più figure di Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta del N.C.I.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:

Il Presidente del N.C.I. è l'autorità di Polizia Municipale del territorio del N.C.I.;

La Giunta del N.C.I. collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione.

In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo;
- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

7. Il Comandante del Corpo Unico, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento del N.C.I., ed ha, tra gli altri, il

compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni aderenti ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

**ART. 10 – RECESSO DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI,
SCIOGLIMENTO DEL N.C.I.**

1. Ciascun Comune ha facoltà di recedere motivatamente dalla presente convenzione con preavviso di almeno 6 mesi: limitatamente ai Comuni che per legge statale sono soggetti all'obbligo della gestione associata, il recesso non può intervenire prima di 5 anni; il recesso è operativo in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune recedente, deciso da parte del Consiglio del N.C.I., del personale conferito dal comune interessato o che l'N.C.I. ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.

Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso, può essere trasferita dal N.C.I. al Comune recedente anche la quota parte di

personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'Assemblea del N.C.I. può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'N.C.I. deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta del N.C.I. e da approvarsi da parte del Consiglio del N.C.I..

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'N.C.I. utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano al N.C.I..

3. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dal N.C.I., destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo al N.C.I., relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo al N.C.I..

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni recedenti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dal

N.C.I. destinati esclusivamente ai Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto del recesso e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica al N.C.I., viene assunta dal Comune che fra i recedenti interessati dai beni del N.C.I., è designato come Comune Capofila. I Comuni recedenti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo il recesso.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dal N.C.I., non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto del recesso, restano in capo al N.C.I. che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento del N.C.I. si applica quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto.

ART . 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30

giugno 2003, n. 196).

2. L'N.C.I. è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e - 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'N.C.I., con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto del N.C.I., al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86

ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale e relativo armamento, e comunque dalla sottoscrizione della presente convenzione, si applicano, in quanto compatibile il regolamento del Comune di Imola.

2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia Rep. n. 85/2011.

Le parti dichiarano di approvare e sottoscrivere il presente atto, che consta a video di ventotto pagine e redatto mediante strumenti informatici, con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto.

Manca Daniele (Comune di Imola)

Tinti Fausto (Comune di Castel San Pietro Terme)

Rambaldi Onelio (Comune di Medicina)